

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 13 LUGLIO 2009, N. 28520: molestie olfattive ed applicazione del reato di cui all'art. 674 c.p.

«In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, questa Corte, in svariate decisioni, ha ravvisato l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 674, seconda parte, c.p. affermando che esse possono certamente ricondursi ad una delle tre tipologie indicate dalla norma incriminatrice (gas, vapori, fumo). Parimenti, è stata ritenuta la loro capacità offensiva in considerazione della indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestie alle persone, dovendosi far rientrare nel concetto di "molestia" tutte quelle situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete", che producono "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione". In tale prospettiva, è stato affermato che può costituire "molestia" anche il semplice arrecare alle persone preoccupazioni ed allarmi generalizzati circa possibili danni alla loro salute provocati dalle esalazioni stesse (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 1/12/2005 n. 3678, Giusti; Sez. 3, 12/5/2003 n. 20755, Di Grado ed altri; Sez. 3, 9/10/2007 n. 2475, Alghisi ed altro). Deve, a tale riguardo, ribadirsi che la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. costituisce reato di pericolo, per cui non è necessario che sia determinato un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l'attitudine concreta delle emissioni ad offenderle o molestarle nel senso sopra precisato, purché, ovviamente, le emissioni di esalazioni maleodoranti non presentino carattere del tutto momentaneo ed abbiano un sicuro impatto negativo (cfr. Cas. Sez. 3, 21/3/1998 n. 3531, Terrile; Sez. 3, 14/1/2000 n. 407, Samengo). ».

«Questa Corte ha già precisato ... che, nei casi in cui non esistano precisi limiti tabellari fissati dalla legge, ovvero in tutti i casi in cui non esiste una predeterminazione normativa, è affidata al giudice penale, che può basarsi anche sui dichiarazioni testimoniali, purché non risolvendosi in apprezzamenti meramente soggettivi, la valutazione della tollerabilità consentita, alla stregua delle conseguenze che le emissioni producono sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.

Tale valutazione deve operarsi secondo criteri di "stretta tollerabilità" ... "dovendo ritenersi riduttivo ed inadeguato il riferimento alla normale tollerabilità fissato dall'art. 844 c.c. che appare inidoneo ad apportare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana, attesa la sua portata individualistica e non collettiva"...

In quest'ottica devono essere, pertanto, riguardate le c.d. "molestie olfattive", dal momento che non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori –limite in materia di odori, materia sicuramente diversa da quella concernente l'inquinamento atmosferico. ».

«In tali ipotesi, infatti, deve trovare applicazione l'art. 674 c.p., con individuazione del parametro di legalità nel criterio della "stretta tollerabilità"... ».



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

20
28520 / 09

UDIENZA PUBBLICA

DEL 28/05/2009

SENTENZA

N. 01173 /2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. LUPO ERNESTO	PRESIDENTE	
1.Dott.CORDOVA AGOSTINO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA	"	N. 013588/2009
3.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	
4.Dott.GAZZARA SANTI	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) FAVA NATALE

N. IL 08/10/1949

avverso SENTENZA del 19/07/2008

TRIBUNALE

di ALESSANDRIA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

SENSINI MARIA SILVIA





Udito il Procuratore Generale in persona del *dott. Salzano Francesco*

che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv. /

Udit i difensori Avv. /



1- Il Tribunale di Alessandria, con sentenza in data 19/7/2008, affermava la penale responsabilità di Fava Natale in ordine al reato di cui all'art. 674 c.p. perché, spargendo il cortile della propria abitazione di sostanze chimiche onde tenere lontani i gatti randagi, provocava esalazioni maleodoranti idonee a molestare i residenti delle abitazioni circostanti (le esalazioni provocavano difficoltà respiratorie ed irritazioni agli occhi). In Oviglio, tra luglio e dicembre 2004.

Per l'effetto, il Tribunale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, condannava il Fava alla pena di euro 120,00 di ammenda, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Buffa Pietro, Bessi Costa Teresa ed Inganni Bruni Paola, da liquidarsi in separata sede.

2- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Fava, lamentando:

2.1- inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, segnatamente dell'art. 674 c.p., in quanto le esalazioni maleodoranti o comunque sgradevoli non rientravano nella tutela penalmente apprestata dall'art. 674 c.p. per le emissioni moleste di vapori e fumo, ma potevano essere fonte di responsabilità civile, ove eccedenti i limiti posti dall'art. 844 c.c. Invero, l'art. 674 c.p., seconda parte, si riferisce a "gas, vapori e fumo" e la semplice propagazione di odori non integra una delle suddette categorie;

2.2- inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 674 c.p. con riferimento all'inciso "nei casi non consentiti dalla legge". Invero, tale espressione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, costituisce una



precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico. Ne consegue che, poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, è necessaria la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli "standards" fissati dalla legge. Nella specie, era risultato che il prevenuto aveva sparso della creofenina, diluita in acqua, prodotto in libera vendita e la cui utilizzazione era perfettamente consentita dalla legge. Il Tribunale non si era curato di accertare se tale sostanza fosse vietata: in assenza di tale positivo accertamento, il reato doveva ritenersi insussistente.

Motivi della Decisione

3- Il ricorso va rigettato, essendo infondate le censure che lo sorreggono.

3.1- In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, questa Corte, in svariate decisioni, ha ravvisato l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 674, seconda parte, c.p. affermando che esse possono certamente ricondursi ad una delle tre tipologie indicate dalla norma incriminatrice (gas, vapori, fumo). Parimenti, è stata ritenuta la loro capacità offensiva in considerazione della indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, dovendosi far rientrare nel concetto di "molestia" tutte quelle situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete", che producono "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di

relazione". In tale prospettiva, è stato affermato che può costituire "molestia" anche il semplice arrecare alle persone preoccupazione ed allarmi generalizzati circa possibili danni alla loro salute provocati dalle esalazioni stesse (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 1/12/2005 n. 3678, Giusti; Sez. 3, 12/5/2003 n. 20755, Di Grado ed altri; Sez. 3, 9/10/2007 n. 2475, Alghisi ed altro). Deve, a tale riguardo, ribadirsi che la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. costituisce reato di pericolo, per cui non è necessario che sia determinato un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l'attitudine concreta delle emissioni ad offenderle o molestarle nel senso sopra precisato, purchè, ovviamente, le emissioni di esalazioni maleodoranti non presentino un carattere del tutto momentaneo ed abbiano un sicuro impatto negativo (cfr. Cas. Sez. 3, 21/3/1998 n. 3531, Terrile; Sez. 3, 14/1/2000 n. 407, Samengo).

Nella specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, essendosi accertato, in punto di fatto, che le esalazioni provenienti dalla proprietà del ricorrente si erano protratte per un arco di tempo apprezzabilissimo, causando l'insorgere di problemi respiratori, di cefalea e di lacrimazione agli occhi ai proprietari delle abitazioni circostanti.

3.2- Anche il secondo motivo di ricorso va rigettato.

Questa Corte ha già precisato (cfr., in particolare, Sez. 3, sentenza Alghisi citata, alla cui ampia motivazione si rimanda) che, nei casi in cui non esistano precisi limiti tabellari fissati dalla legge, ovvero in tutti i casi in cui non esiste una predeterminazione normativa, è affidata al giudice penale, che può basarsi anche su dichiarazioni testimoniali, purché non risolvendosi in apprezzamenti meramente soggettivi, la valutazione della tollerabilità consentita, alla stregua delle conseguenze che le emissioni producono sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.

Tale valutazione deve operarsi secondo criteri di “stretta tollerabilità” (cfr. , in tal senso, Cass. Sez. 3, 5/6/2007 n. 21814, Pierangeli; Sez. 3, 10/10/2006 n. 33971, Bortolato), “dovendo ritenersi riduttivo ed inadeguato il riferimento alla normale tollerabilità fissato dall’art. 844 c.c., che appare inidoneo ad approntare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana, attesa la sua portata individualistica e non collettiva” (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza Alghisi citata).

In quest’ottica devono essere, pertanto, riguardate le c.d. “molestie olfattive”, dal momento che non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori - limite in materia di odori, materia sicuramente diversa da quella concernente l’inquinamento atmosferico.

L’assenza di una normativa di settore e di standards fissati dalla legge non può, tuttavia, condurre alle conclusioni cui perviene il ricorrente, nel senso, cioè, di ritenere un vuoto normativo laddove non esistano precisi limiti tabellari fissati dalla legge. In tali ipotesi, infatti, deve trovare applicazione l’art. 674 c.p., con individuazione del parametro di legalità nel criterio della “stretta tollerabilità”, sopra precisato.

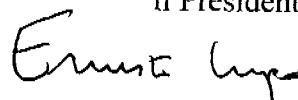
4- Il ricorso va rigettato, con le conseguenze di legge

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, il 28/5/2009

Il Presidente



Il cons. est.

